

**COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA**

Provincia di Cremona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica****OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2022 E RELATIVE SCADENZE**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

| | | |
|----------|-------------------------------|---------------------|
| P | Agostino Guerini Rocco | SINDACO |
| P | Eugenio Dede' | ASSESSORE |
| P | Raffaele Carrara | VICE SINDACO |
| P | GIAN ATTILIO PUERARI | CONSIGLIERE |
| P | SAMUELE RIBOLI | CONSIGLIERE |
| P | Roberto Thevenet | CONSIGLIERE |
| P | ENRICA PAVESI | CONSIGLIERE |
| A | GIUSEPPINA FORCATI | CONSIGLIERE |
| P | MAURIZIO LUPO PASINI | CONSIGLIERE |
| P | Gian Pietro Denti | CONSIGLIERE |
| A | CAROLINA MIRAGOLI | CONSIGLIERE |

PRESENTI n. 9**ASSENTI n. 2.**

Assiste il Segretario Comunale Massimiliano Dott. Alesio.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N .15 DEL 26-04-2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2022 E
RELATIVE SCADENZE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 12-04-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimiliano Alesio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 151, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, li 12-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Fabio Calderara

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco.

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il vigente Statuto Comunale;
- l’art. 49 – comma 1 – e l’art. 147-bis – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”;

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Visto l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...»;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, Legge 147/2013), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall’art. 1, comma 27, lett. a) e b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Letti, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di*

previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile»

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale nella stessa seduta, è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 94.250,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/20 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2022 di cui all'art. 4 dell'allegato (a) alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Campagnola Cremasca un incremento nella misura del 1,020% del Piano Finanziario TARI 2021;

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2021, riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020;

Preso atto di quanto sopra riportato e al netto delle detrazioni di cui al punto 1 comma 4 della determina n. 2/DRIF/2021, il PEF finale 2022 è pari ad €. 93.871,00, di cui €. 36.224,00 per costi variabili ed €. 57.647,00 per costi fissi;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2022 del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 94.250,00 e comprende i costi fissi, pari al 61,42% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 38,58% come di seguito meglio rappresentato

| costi | importo | percentuale |
|-----------|-----------|-------------|
| fissi | 57.893,00 | 61,42% |
| variabili | 36.357,00 | 38,58% |
| TOTALE | 94.250,00 | 100,00% |

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Campagnola Cremasca, per l'anno 2022, così come avvenuto nell'anno precedente, in base a criteri razionali basati su calcoli teorici di verosimile produzione dei rifiuti, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 66% per le utenze domestiche e del 34% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegato al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia pari al 5 %;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/06/2021 ;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Decisione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “**Preambolo (riferimenti normativi)**” del presente atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “**Illustrazione attività (premessa e motivazione)**” del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 9;
- Consiglieri votanti: N. 9;
- Consiglieri astenuti: N. /;

- Voti favorevoli: N. 9;
- Voti contrari: N. 9;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per l'anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nell'allegato “B”;
- 2) Di fissare le scadenze delle tre rate nelle seguenti date:

PRIMA RATA: 31 LUGLIO 2022

SECONDA RATA: 31 OTTOBRE 2022

3) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia

4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere, al fine di dare tempestiva esecuzione agli adempimenti del presente provvedimento, e visto l'articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 9;
- Consiglieri votanti: N. 9;
- Consiglieri astenuti: N. /;

- Voti favorevoli: N. 9;
- Voti contrari: N. /;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Agostino Guerini Rocco

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi
_____28-05-2022_____giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 28-05-2022

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio informatico del Comune dal _____28-05-2022_____ al
_____12-06-2022_____

Campagnola Cremasca, _____28-05-2022_____

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ

(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il _____26-04-2022_____ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, _____

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio